

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI SOZZAGO

VARIANTE 7 (Variante Parziale ai sensi del comma 5, art. 17. L.R. 56/77 e s.m.i.)

Verifica preventiva di assoggettabilità al processo per la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi

IL SINDACO

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL TECNICO
INCARICATO

AR/HI ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCE
NOV/O DI NOVARA E VERBAIO - CUSO - OSSOLA
ARCHITETTO
cognome
A/G Grignani Claudia n° 97

D.C. n..... del

Premessa

Lo scenario legislativo relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) introdotto dalla direttiva 2001/42/CE del 27.06.2001 e recepito dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 152 dello 03.04.2006, e successivamente modificato con il d.lgs. n. 4 del 13.02.2008, ha sancito la necessità di adottare un cambiamento radicale nelle modalità di elaborazione degli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale.

Tale normativa è stata recepita a livello regionale dalla D.G.R. n. 12-8931 dello 09.06.2008 - *D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia ambientale di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.*

Nello specificare gli ambiti di applicazione della VAS, l'art. 3 punto 3 della Direttiva Europea 2001/42/CE precisa che: *"per piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possano avere effetti significativi sull'ambiente"*.

A tal fine, nell'allegato II della Direttiva Europea 2001/42/CE (allegato I del d.lgs. n. 4/2008) si specificano i criteri per la determinazione dei possibili effetti ambientali significativi portati dall'attuazione di piani e programmi e, di conseguenza, per valutare l'opportunità di assoggettarli o meno alla procedura di VAS.

Le caratteristiche dell'area e la tipologia degli interventi previsti indicano che la presente variante al P.R.G. abbia i requisiti di cui all'art. 3 punto 3 della Direttiva Europea e che pertanto, in sede comunale, debba essere sottoposta alla procedura di **verifica di assoggettabilità** alla VAS.

Tale procedura prevede l'elaborazione di un Documento di sintesi della proposta della Variante al Piano contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente e sulla salute derivanti dall'attuazione della Variante stessa.

La presente relazione costituisce il documento di **verifica preventiva di assoggettabilità** alla procedura di VAS, di cui all'art. 12 del d.lgs. 4/2008, della **variante n. 7 al vigente PRG del Comune di Sozzago**.

Il documento ha quindi lo scopo di fornire i dati e le informazioni ritenute necessarie per accertare i possibili effetti significativi che l'attuazione della variante di piano potrebbe indurre sull'ambiente.

Le informazioni trattate riguardano le caratteristiche della proposta di variante, le caratteristiche ambientali delle aree potenzialmente coinvolte e le caratteristiche degli effetti attesi dall'attuazione della Variante stessa.

Verifica preventiva di assoggettabilità al processo per la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi

Il presente documento viene redatto al fine di verificare che la Variante al vigente P.R.G. del Comune di Sozzago (d'ora in poi denominata "Variante Parziale n. 7") che si configura come "variante" redatta, assunta e processata ai sensi dell'art. 17, cc. 5, 6 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., debba o meno essere assoggettata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della Parte II del D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i..

La verifica di assoggettabilità della Variante Parziale n. 7 viene effettuata prendendo in considerazione le caratteristiche del piano e delle aree interessate dalle modifiche secondo il seguente schema:

- sintesi dei contenuti della Variante n. 7;
- caratteristiche della Variante n. 7 tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
 - misura in cui la Variante medesima stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività rilevanti ai fini dell'impatto ambientale (ubicazione, natura, dimensioni, condizioni operative, ripartizione delle risorse);
 - misura in cui la Variante n. 7 influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
 - come la Variante n. 7 promuove lo sviluppo sostenibile;
 - problemi ambientali pertinenti ai contenuti della Variante n. 7;
 - rilevanza della Variante n. 7 ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- caratteristiche degli impatti potenziali e delle aree che ne possono essere interessate e in particolare:
 - delle probabilità, della durata, della frequenza e della reversibilità degli impatti;
 - del carattere cumulativo dei medesimi;
 - della loro eventuale natura transfrontaliera;
 - dei rischi che possono rappresentare per la salute umana e per l'ambiente;
 - della loro entità ed estensione nello spazio;
 - del valore e della vulnerabilità delle aree che potrebbero essere interessate a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - dei loro effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

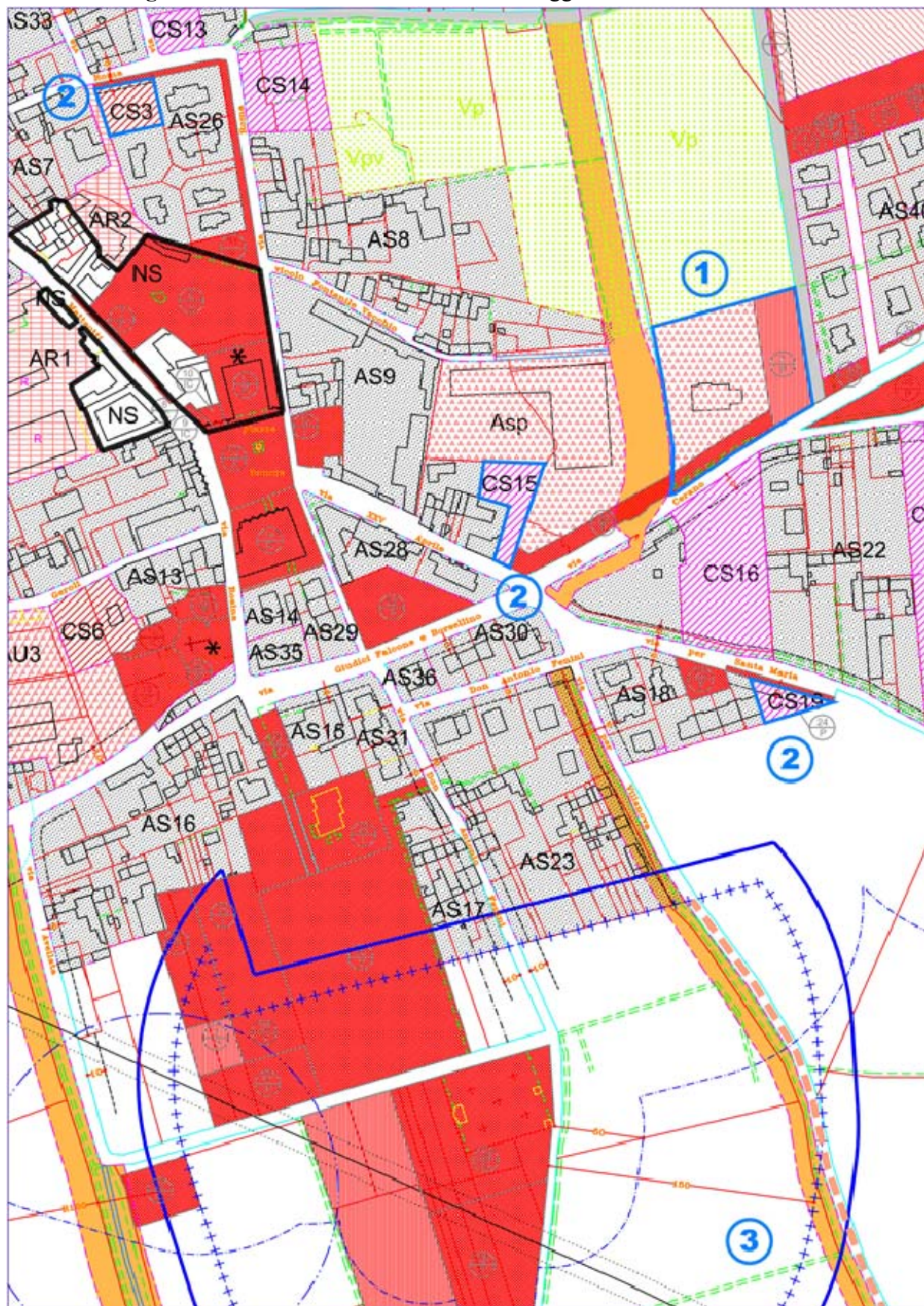
Sintesi dei contenuti della “Variante Parziale n. 7”

Il presente documento costituisce la verifica di assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica della Variante Parziale n.7, ex 5° comma, art. 17, L.R. 56/77 ed s.m.i., al P.R.G. vigente del Comune di Sozzago (No), che consistente nell'insieme dei punti di seguito elencati:

- 1) modifica della classificazione urbanistica da “Azienda agricola speciale (Asp)” ad “Area satura (AS)” (+ 3.482 mq.) a riconoscimento della mutata destinazione d'uso del bene in conseguenza dello stato di fatto e di diritto da questo assunto per l'avvenuto rogito notarile di compravendita; congiuntamente, modifica della classificazione dei reliquati d'area a margine generati dal frazionamento dell'originaria area destinata ad “Azienda agricola speciale (Asp)” al fine di rendere coerente il nuovo disegno di Piano con quello delle aree limitrofe rimasto inalterato; individuazione, nell'ambito della proprietà classificata come “Area satura (AS)”, di una piccola “Area libera di completamento residenziale (CS)” con volumetria massima assegnata “una tantum” utile alla realizzazione di ricoveri per CS3, auto (box) e laboratori domestici ($V_{max} = 225$ mc. su 150 mq. di SF); integrazione dell'art. 13.1.7 delle NdA del PRG a specificazione delle caratteristiche dimensionali e costruttive della nuova individuazione;
- 2) adeguamento alle nuove classificazioni introdotte con le modificazioni di cui al punto 1) delle tabelle di zona che compaiono nell'articolato normativo e di quelle di quantificazione e verifica delle aree a servizi (standard), nonché modifica da “Aree libere di completamento residenziale (CS)” ad “Aree sature (AS)” della classificazione delle aree residenziali di completamento CS3, CS15 e CS19 attuate dopo l'approvazione della Variante n. 6;
- 3) ratifica nello strumento urbanistico generale del nuovo andamento e delle nuove profondità della fascia di rispetto cimiteriale assunti, in conseguenza delle più recenti disposizioni normative in materia (profondità standard = 200 ml.; profondità minima = 50 ml.; riduzione della profondità di ml. 200 solo per esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche condizioni dettate dalla morfologia del territorio o delle infrastrutture), integrazione della relativa normativa d'attuazione (art. 14.2 delle NdA del PRG).

Sempre ampiamente soddisfacente risulta essere la dotazione complessiva pro capite di aree a servizi che per effetto del leggerissimo aumento della superficie delle aree a parcheggio (+ 15 mq.) da un lato e della contrazione del valore della CIR (- 9 ab.) dall'altro, fa registrare un incremento dello standard pari a 0,66 mq/ab..

Stralcio cartografico n. 1 - Individuazione delle aree soggette a variante



Misura in cui la “Variante Parziale n. 7” costituisce un quadro di riferimento per progetti o altre attività rilevanti ai fini dell’impatto ambientale o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse

La Variante Parziale n. 7 non costituisce elemento di riferimento per progetti o altre attività rilevanti sotto il profilo ambientale, né per quanto riguarda la loro ubicazione, natura o le loro dimensioni e condizioni operative, né come riferimento per la possibile ripartizione delle risorse pubblico/private che potrebbero comportare.

Misura in cui la “Variante Parziale n. 7” influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati

Tra i contenuti della Variante Parziale n. 7 non compaiono modificazioni né normative, né di classificazione o localizzazione che possono interferire con Piani sovraordinati di valenza paesaggistico-ambientale o con programmi o strumenti in essere della Pianificazione, anche di livello attuativo.

In particolare gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni dei Piani sovraordinati regionali (PTR, PPR e PTR Ovest Ticino) e provinciali (PTP) risultano pienamente rispettati nei contenuti della Variante compreso l’importante aspetto riguardante il “consumo di suolo” che nel vigente PTR assume valenza di prescrizione quantitativa limite per la pianificazione locale (v. art. 31 delle N. di A. sovraordinate). La prescrizione risulta pienamente rispettata in quanto la Variante riguarda unicamente il cambio di classificazione urbanistica di un’area già edificata/consumata e la ridefinizione in aumento di aree assoggettate ad inedificabilità.

In ogni caso, se dei rapporti della pianificazione locale con il vigente PTR già si è accennato, è comunque opportuno verificare la coerenza della Variante con la restante pianificazione sovraordinata.

PPR

Tutte le aree oggetto di Variante, con eccezione delle sole aree interessate della fascia di rispetto cimiteriale che ricadono in “Aree di elevato interesse agronomico”, ricadono nell’area interessata dalla “zona fluviale allargata” di cui all’art. 14 delle NdA, più nel dettaglio ricadono in area caratterizzata da morfologia insediativa di tipo m.i.4 (tessuti discontinui suburbani) di cui all’art. 36 delle norme medesime, classificazione che interessa, in pratica, l’intero agglomerato urbano del Comune di Sozzago.

L’area appartiene all’Ambito di Paesaggio n. 18 – Pianura Novarese – ed a livello degli obiettivi dell’Ambito è direttamente interessata alla *“riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia”* (obiettivo specifico 1.5.1), a *“contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane”* (1.5.2), alla *“qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano”* (1.5.3).

Se non si può affermare che gli effetti attesi dell’attuazione della Variante potranno contribuire ad azioni qualificate come la *“riqualificazione edilizia delle aree periurbane”* e *“la ricomposizione paesaggistica dei bordi e degli accessi”* o, ancora, il *“recupero delle aree agricole in stato di abbandono, la limitazione di ulteriori espansioni insediative che portino alla*

perdita definitiva e irreversibile della risorsa suolo e dei residui caratteri rurali o la mitigazione degli impatti antropici e delle pressioni connesse alla diffusione delle aree urbanizzate con la formazione di fasce periurbane naturalizzate tra gli ambiti urbani” in quanto gli effetti del costruire già sono irreversibilmente entrati a far parte dello stato dei luoghi ed in qualche modo già hanno contribuito, quanto meno, alla *“riqualificazione delle aree urbanizzate”* e alla *“definizione dei bordi urbani”*, ma però possibile sostenere che gli effetti del cambio di classificazione urbanistica proposto dalla Variante non possono che confermare quello che già è avvenuto, senza apportare criticità, in coerente accordo con gli obiettivi specifici del PPR.

PTP

Il Piano Territoriale della Provincia di Novara include il Comune di Sozzago nei limiti dell’Ambito di competenza regionale –PTR Ovest Ticino” ed individua, a nord del Paese, dalla Provinciale che da Cerano porta a Terdobbiate, passando per Sozzago, verso nord, fino a lambire la città di Novara, incuneandosi tra la stessa e Trecate, un’area di “particolare rilevanza paesistica”; ambedue le individuazioni rimandano al PTR Ovest Ticino per la specifica normativa di tutela del paesaggio agrario storico.

L’art. 11 delle “Norme generali” del PTR Ovest Ticino e la SA 26 – Area agricola di valorizzazione e salvaguardia – restituiscono le norme d’intervento in un ambito caratterizzato dalla piana irrigua a prevalente monocultura risicola interrotta, sul piano percettivo, dalle ultime permanenze di ripe alberate e da vegetazione spontanea connessa al sistema irriguo e dei fontanili e per questo indirizzate al mantenimento, alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle attività agricole presenti, incentivando l’applicazione di tecniche colturali compatibili con la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali, conservando il paesaggio e promuovendone azioni di recupero e valorizzazione.

L’Area agricola di valorizzazione e salvaguardia” è individuata ai margini dell’area urbanizzata del Comune (v. stralcio cartografico n. 3); la sua determinazione proviene dunque dal vigente P.T.R. Ovest Ticino che ne detta le prescrizioni normative nelle more di adeguamento del PRG ai Piani sovraordinati, ma rispetto alle quali gli interventi nelle “aree sature” del centro urbano non presentano alcuna interferenza né rivestono alcuna rilevanza.

Come la “Variante Parziale n. 7” risulta pertinente per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

La Variante Parziale n. 7 non introduce modifiche di classificazione di aree o dell’articolato normativo che comportino mutamenti della filosofia del Piano vigente, né della sua attenzione alla soluzione dei problemi di carattere socio-economico ed ambientale che interessano il territorio comunale; si può quindi affermare che la Variante promuove uno sviluppo sostenibile nella misura in cui non modifica le dinamiche in atto.

Problemi ambientali pertinenti ai contenuti della “Variante Parziale n. 7”

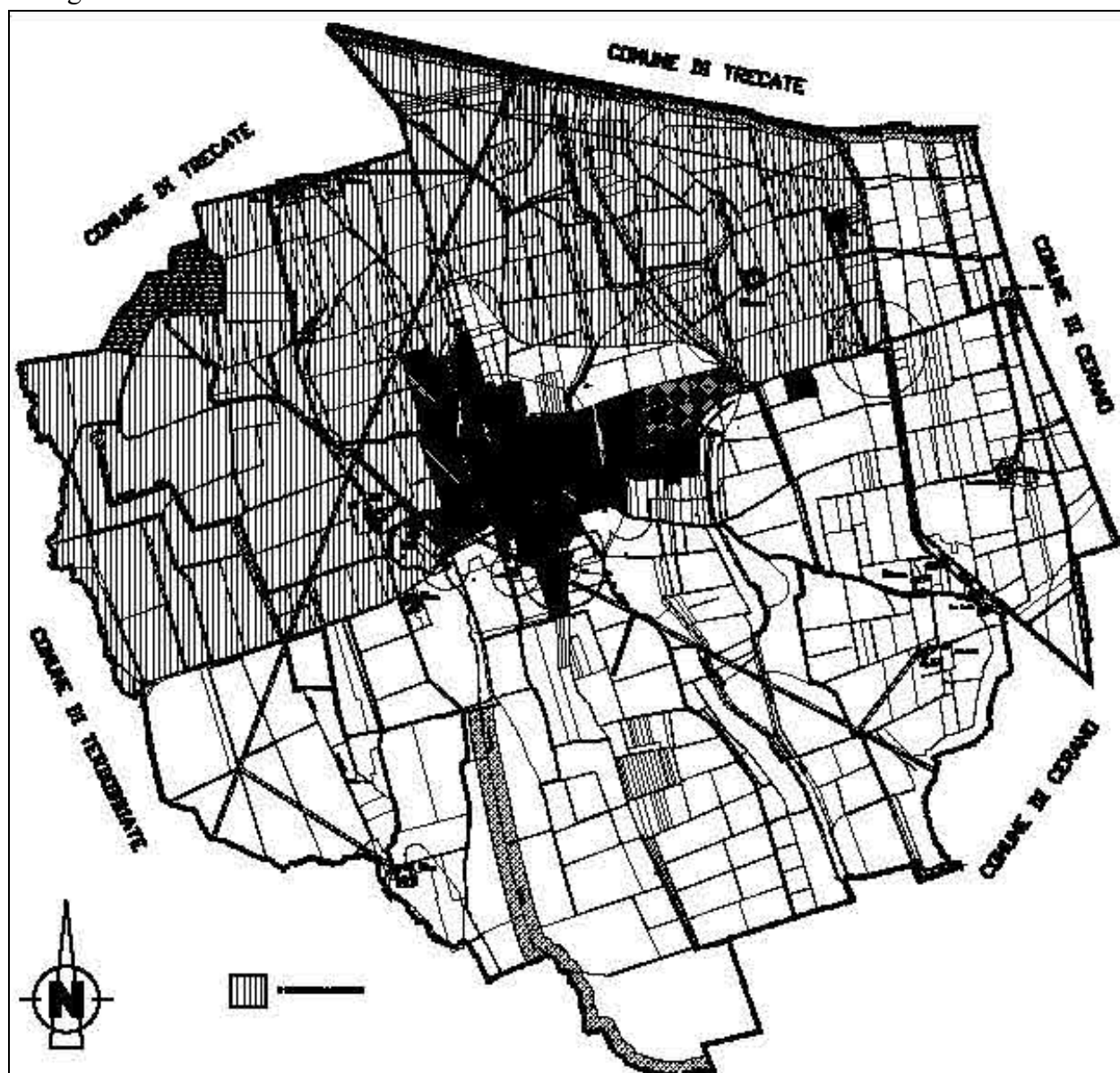
Le modificazioni esercitate dalla Variante non comportano, per propria natura, l’insorgere di problemi di carattere ambientale dato che, indipendentemente dai tipi di intervento ammessi nelle aree regolamentate dai relativi articoli normativi, le attenzioni di carattere architettonico ed ambientale che il Piano esercita vengono ribadite e rafforzate. Anche quando per effetto delle

modificazioni viene resa possibile la realizzazione di manufatti (box, depositi, ecc...), la stessa non comporta l'insorgere di problemi di carattere ambientale in quanto le nuove volumetrie ammesse risultano localizzate all'interno dell'esistente tessuto edificato, in aree per lo più caratterizzate dalla presenza di giardini ed orti domestici, mentre per l'esecuzione le norme prevedono semplici attenzioni architettoniche di tutela ambientale.

Rilevanza della “Variante Parziale n. 7” ai fini dell’attuazione della normativa comunitaria nel settore ambiente

Nell'ambito del territorio comunale di Sozzago non sono stati attivati obiettivi di protezione stabiliti a livello comunitario né vi è stata individuazione di specifiche aree caratterizzate da particolare rilevanza ambientale (ZPS, SIC, SIT, ecc...).

Stralcio cartografico n. 3: Individuazione dell'area agricola di valorizzazione e salvaguardia



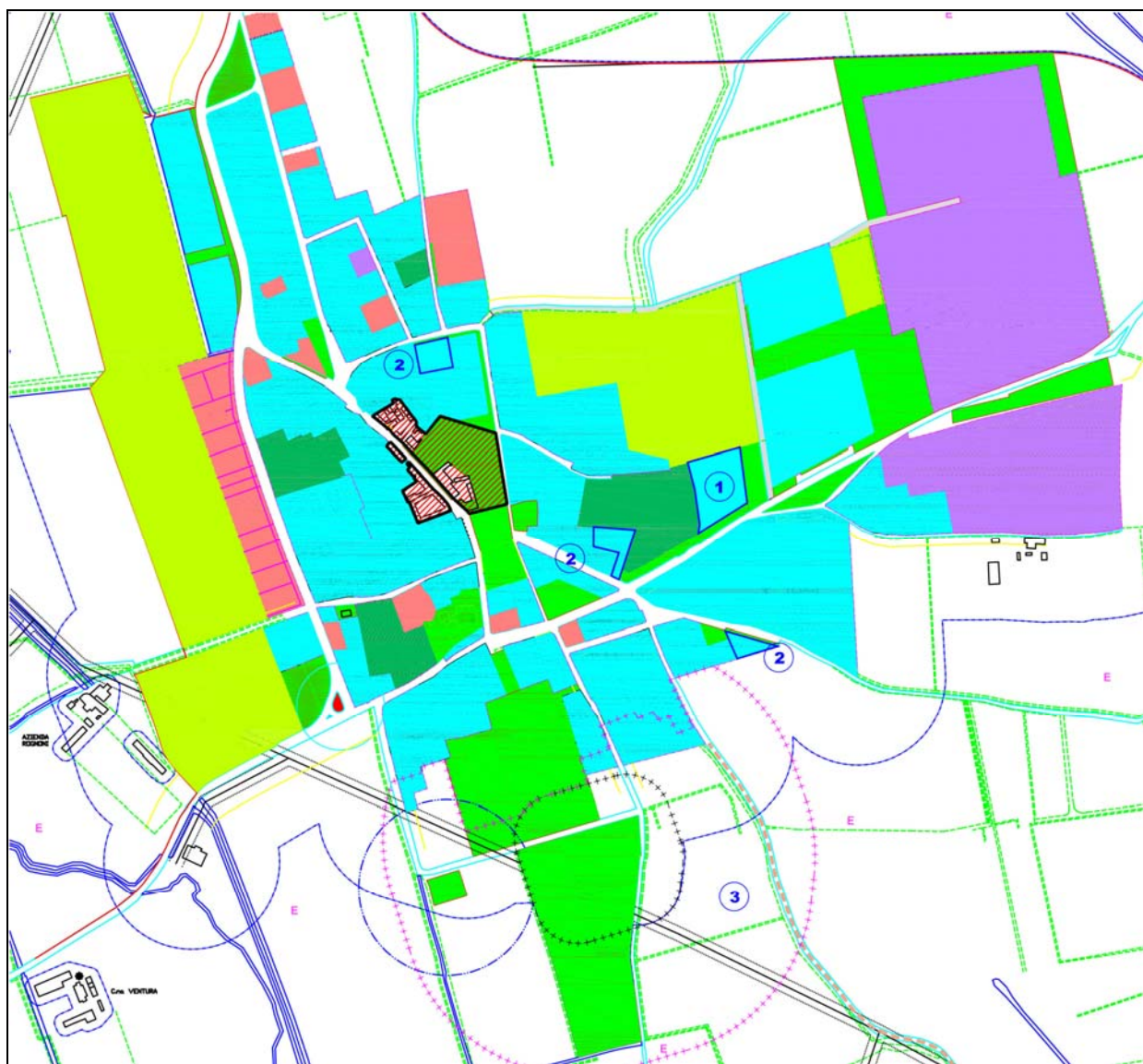
Caratteristiche degli effetti della “Variante Parziale n. 7” e delle aree che ne possono essere interessate (le viste fotografiche di seguito prodotte corrispondono a quelle segnalate con apposito segno grafico sulle viste satellitari d’area)

Le modificazioni proposte dalla Variante n. 7 comportano mutamenti delle modalità e dell’entità degli interventi edilizi ammessi sulle volumetrie presenti nelle aree che il PRG riclassifica come “aree sature”, nonché puntuale nuova realizzazione di volumetrie molto modeste destinate a box e depositi domestici in aree da definire secondo comprovata necessità, comunque inserite nel tessuto edificato esistente nel quale i fabbricati sono intervallati da giardini ed orti di pertinenza, come è tipico per il tessuto edificato semiestensivo dei comuni minori della pianura risicola novarese.

Del tutto assenti sono i valori architettonico-paesaggistici a meno della presenza di qualche residuale edificio che ancora lascia intravedere la lontana origine contadina del nucleo abitato.

Di seguito sono presentate alcune viste fotografiche della realtà avanti illustrata e nello stralcio cartografico, a scala comunale, la collocazione territoriale delle aree oggetto di variante in rapporto alle aree edificate del tessuto urbano.

Stralcio cartografico n. 4: Distribuzione delle “Aree sature” che costituiscono l’area urbana, con individuazione delle variazioni



Legenda:

	Centro Storico
	Aree sature
	Altre aree residenziali edificabili
	Aree a servizi
	Verde privato e salvaguardia ambientale
	Aziende agricole
	Aree per attività economiche

Individuazione delle aree oggetto di variante nel tessuto urbano esistente che evidenzia il loro profondo inserimento nell'abitato e viste fotografiche a livello di campagna che documentano la tipologia edilizia delle costruzioni.

Viste satellitare e fotografiche delle aree soggette a variante



fotogramma 1:



fotogramma 2:



fotogramma 3:



fotogramma 4:



fotogramma 5:

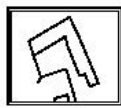


Tutte le aree interessate dalle variazioni di classificazione urbanistica appartengono alla classe II^ad della classificazione geologico-tecnica del territorio comunale vigente ai sensi della C.P.G.R. 7LAP/96 (v. stralcio cartografico n. 5 dalla “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” con localizzazione delle modificazioni proposte dalla variante).

Stralcio cartografico n. 5:



Legenda:



PORZIONI DI TERRITORIO IN CLASSE IIb



PORZIONI DI TERRITORIO IN CLASSE IIIa

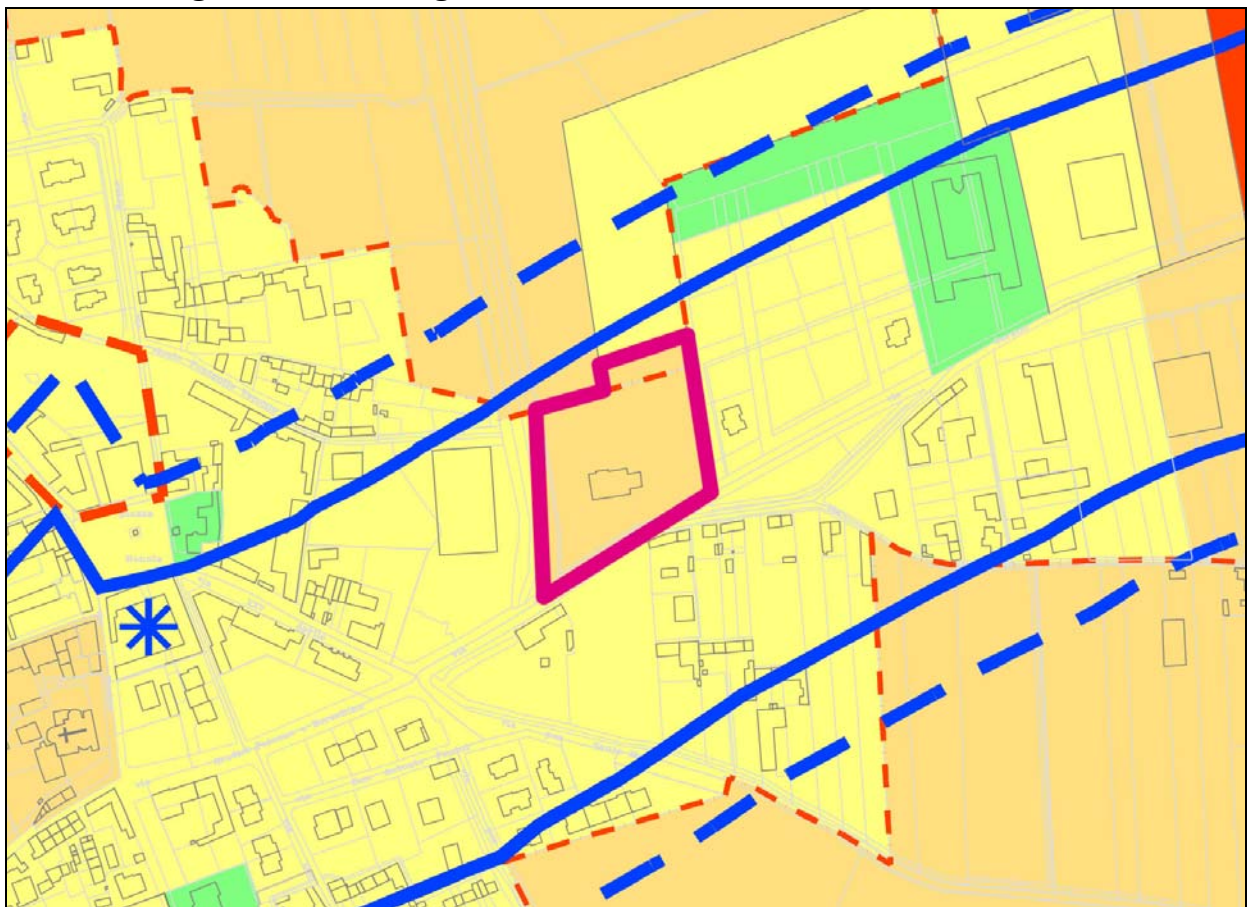


PORZIONI DI TERRITORIO IN CLASSE IIIb2

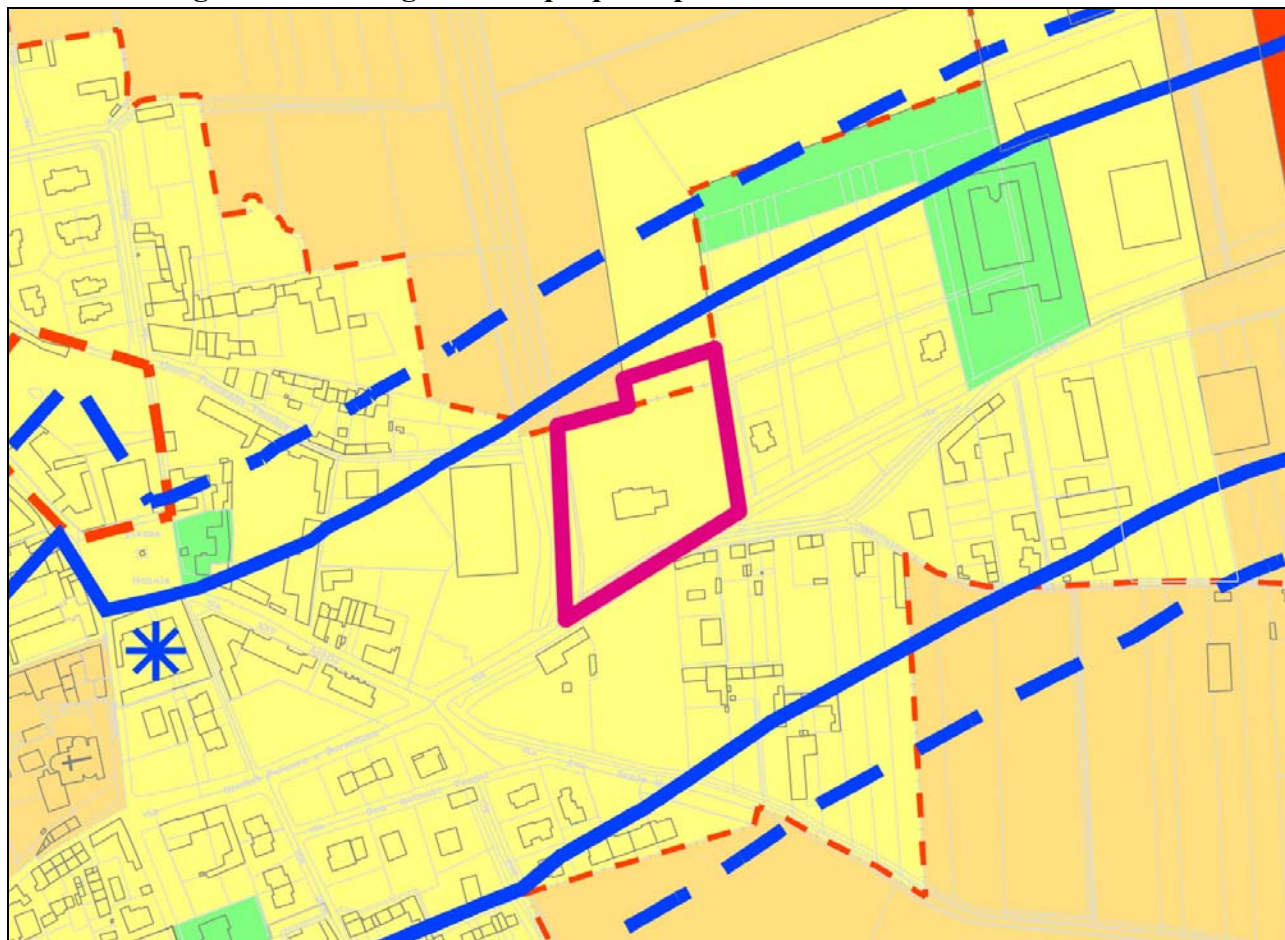
I contenuti della Variante n. 7 sono stati verificati anche alla luce del vigente Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale riscontrando l'esigenza di dover procedere all'adeguamento del PZA per quanto riguarda l'area oggetto della variazione n. 1 per la quale si prevede il passaggio dalla Classe III^a – Aree di tipo misto – alla Classe II^a – Aree prevalentemente residenziali.

La procedura di modificazione del PZA seguirà, con iter autonomo rispetto a quello dell'approvazione urbanistica, ad avvenuta approvazione della presente Variante.

Stralcio cartografico da PZA vigente:



Stralcio cartografico con adeguamento proposto per il PZA



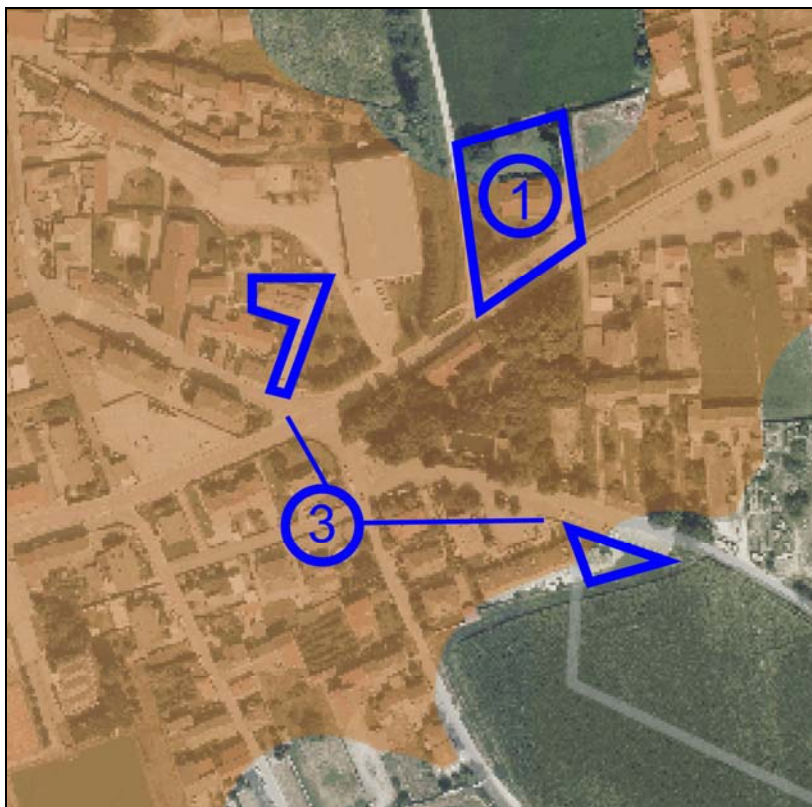
Legenda:

FASE IV – INSERIMENTO DELLE FASCE "CUSCINETTO"
E DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE
DEI TRASPORTI

- CLASSE I – Aree particolarmente protette
- CLASSE II – Aree prevalentemente residenziali
- CLASSE III – Aree di tipo misto
- CLASSE IV – Aree di intensa attività umana
- CLASSE V – Aree prevalentemente industriali
- CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali
- DELIMITAZIONE CONFINI COMUNALI
- DELIMITAZIONE CENTRO STORICO
- DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO
- * INDIVIDUAZIONE AREE PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO
- FASCIA "A" DI PERTINENZA ACUSTICA DI 100 METRI A PROTEZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI N° 5 DI COLLEGAMENTO A NOVARA E N° 6 TRASVERSALE BASSO NOVARESE, RICONOSCIUTE COME STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE (TIPOLOGIA "C-cb" DELLA TABELLA N° 2 "STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI")
- - FASCIA "B" DI PERTINENZA ACUSTICA DI 50 METRI A PROTEZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI N° 5 DI COLLEGAMENTO A NOVARA E N° 6 TRASVERSALE BASSO NOVARESE, RICONOSCIUTE COME STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE (TIPOLOGIA "C-cb" DELLA TABELLA N° 2 "STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI")

Per le aree in oggetto, non si presenta infine alcuna eccezione anche relativamente alle problematiche legate al Consumo di Suolo. Le aree in questione non sono aree di nuova edificazione e sono tutte collocate internamente al perimetro del Centro Edificato e più precisamente quasi completamente all'interno dell'impronta della superficie urbanizzata del Comune di Sozzago, come restituita sul geoportale della Regione Piemonte nell'ambito del "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte – 2015" di cui lo stralcio cartografico che segue costituisce illustrazione.

Stralcio cartografico da "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte"



L'assenza nel territorio comunale di Sozzago di aree o immobili soggetti ad Usi Civici e di attività produttive soggette a rischio di incidenti rilevanti (RIR), esclude poi ogni possibile interferenza di tali fattispecie con le aree oggetto della V.P. n. 7.. Anche rispetto alle attività sottoposte a RIR nei confinanti Comuni di Novara (Radici Chimica) e Trecate (Raffineria Sarpom), la distanza intercorrente pone l'intero territorio all'esterno di qualsivoglia raggio di possibile influenza.

Misure per la mitigazione degli effetti negativi sull'ambiente indotti dall'attuazione della "Variante Parziale 7"

Le modificazioni introdotte dalla Variante n. 7 non comportano la definizione di misure di mitigazione in quanto gli effetti che gli interventi resi possibili dalle stesse non sono diversi da quelli già attualmente attesi e, comunque, sono sufficientemente controllabili sotto il profilo

“paesaggistico” attraverso l’attenzione normativa di tipo ambientale e la buona azione di controllo degli apparati istituzionali competenti.

Norme di Attuazione emendate

E’ di seguito riportato il testo dei vigenti articoli normativi: 13.1.7 – Aree libere di completamento residenziale (CS) – e 14.2 – Fasce di rispetto cimiteriale – come emendati a seguito delle integrazioni apportate dalla variante:

13.1.7 - AREE LIBERE DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE: CS

1. Sono costituite da lotti di terreno interstiziali o marginali ad aree già edificate ed urbanizzate, che concorrono a definire e saturare l'edificazione di detti ambiti.
2. Vi sono ammessi gli interventi di cui all'art. 8.9 delle presenti norme, nel rispetto dei parametri riportati nelle allegate tabelle, e alle distanze dai cigli stradali previste alla luce della perimetrazione dei centri abitati secondo i disposti del Nuovo Codice della strada. Oltre a quella residenziale, le altre destinazioni ammesse sono: uffici privati per arti e professioni, per attività finanziarie e di assicurazione, nonché le attività del tempo libero, ed attività associative.
3. La dotazione di parcheggi privati dovrà rispettare i disposti della Legge 24.03.89, n° 122.
4. **Le aree appartenenti alla presente classificazione urbanistica, contraddistinte dallo specifico segno grafico (●) sono individuate al solo scopo di permettere agli interessati che ne dimostrassero la necessità, di pervenire all’edificazione di corpi bassi destinati esclusivamente a ricoveri per auto (box), depositi e laboratori domestici, dalle dimensioni definite nelle specifiche schede.**
5. **Fatte salve le caratteristiche dimensionali massime definite “una tantum” nelle specifiche schede, il progetto, obbligatoriamente oggetto di Permesso di Costruire convenzionato ai sensi del comma 4 dell’art. 49 della L.R. 56/77 e s.m.i., potrà proporre diversa forma dell’area individuata e diversa sua localizzazione all’interno della proprietà di appartenenza, nel rispetto comunque di ogni altra condizione edificatoria (con unica eccezione per la confrontanza con edifici esistenti interni alla proprietà medesima che potrà essere ridotta fino ad un minimo di 6,00 ml.) e dell’ispirazione architettonica con le caratteristiche dell’edificio principale (divieto di installazione di prefabbricati di qualsiasi genere).**

14.2 - FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE

1. Nelle aree di rispetto cimiteriale è fatto divieto di procedere a nuova edificazione di qualsiasi tipo; sono consentiti gli interventi necessari alla realizzazione di parcheggi, aree di sosta, aree a verde pubblico attrezzato, ed aree a parco nonché la conduzione delle colture dei fondi agricoli.
2. **Sugli edifici** ~~Nei manufatti~~ esistenti ~~(impianti tecnologici)~~ sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 8.1), manutenzione straordinaria (art. 8.2), risanamento e

restauro conservativo (art. 8.3), ~~nonché di~~ ristrutturazione edilizia (art. 8.4), **ampliamento (art. 8.6) e sopraelevazione (art. 8.7) nella misura massima ammessa del 10% delle caratteristiche dimensionali preesistenti.**